



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 50. 302/10. C. N.C. 77

Roma, 7 luglio 2011

OGGETTO: Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA di	<u>GARDONE VAL TROMPIA (BS)</u>

— Come è noto, l'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 288



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

del 10 dicembre 2010), fornisce la seguente definizione di armi per uso scenico: *“Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.”*

Conseguentemente, gli operatori dei settori interessati hanno chiesto a questo Ministero chiarimenti in ordine ai necessari adempimenti ed alle procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale tipologia di armi.

Al riguardo, nell'evidenziare, preliminarmente, che nell'ambito scenico possono essere utilizzati sia i meri simulacri, sia le armi a salve, specificamente progettate per tale destinazione, sia armi da sparo che siano state modificate per poter essere impiegate per l'uso scenico (con le modalità più avanti illustrate), si fa presente che la problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di armi, con particolare riguardo alle indicazioni sulla procedura da adottare per rendere le armi idonee all'uso scenico.

La Commissione, nella seduta n. 7 del 12 maggio 2011, ha formulato le proprie osservazioni relative agli accorgimenti tecnici da applicare alle armi destinate all'uso scenico che questo Ministero ha recepito e che, di seguito, vengono illustrate unitamente ai profili autorizzatori connessi al loro acquisto, detenzione e gestione, nonché ai connessi adempimenti amministrativi.

Detenzione

Per poter legittimamente detenere armi idonee all'uso scenico occorre che l'interessato sia dotato di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., a seconda del tipo di arma posseduta.

La specifica licenza abilita alla detenzione unicamente di armi idonee all'uso scenico e deve contenere tale indicazione. Ad ulteriore garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione della tipologia e della specifica destinazione della licenza di uso scenico, detta licenza dovrà accompagnarsi con il divieto di detenzione di munizioni ad esclusione di quelle a salve senza palla, mentre per i detentori di armi ad avancarica si ritiene possa consentirsi la detenzione di 5 Kg. di polvere nera, come, peraltro, previsto all'art. 97 del Reg. Esec. T.U.L.P.S..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Occorre, in particolare, ricordare che, nel caso di acquisizione di un'arma che abbia più di 50 anni, il relativo detentore, che intenda attivare le procedure tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma stessa, deve, entro quindici giorni, informare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demotnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione per iscritto anche alla Questura competente per territorio.

La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettuerà l'intervento.

Solo nel caso in cui l'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali non rilevi alcun interesse di cui al richiamato D.Lgs. n. 42/2004 – si potrà procedere all'espletamento delle operazioni tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma, appresso illustrate.

Interventi tecnici e riparazioni

In relazione agli interventi tecnici da eseguire per rendere l'arma idonea all'uso scenico, si rappresenta che:

- la canna dell'arma deve essere alesata in modo da eliminare la rigatura per tutta la lunghezza ed aumentare il diametro della stessa di almeno il 10% per un tratto pari all'80% (esempio: canna calibro 5.56 di lunghezza 600 mm si elimina completamente la rigatura e si porta il diametro interno a $5.56 \times 1,1 = 6,1\text{mm}$ per un tratto di canna pari a $600 \times 0,8 = 480\text{ mm}$).
- Successivamente all'operazione di alesatura della canna è necessario procedere all'inserimento, nella canna stessa, di un dispositivo (come l'apposizione di una vite a brugola forata) che consenta il funzionamento dell'arma con il munizionamento a salve e, nel contempo, sia idoneo ad impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l'uso.

Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti idonei, titolari di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., a seconda della tipologia di arma da modificare, e abilitati alla riparazione dell'arma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il soggetto che interviene a modificare la canna deve, in ogni caso, preventivamente valutare che gli interventi tecnici da eseguire non comportino l'introduzione di criticità strutturali e resistenziali alla canna medesima.

Al completamento delle operazioni tecniche nei termini suesposti, il medesimo deve rilasciare apposita dichiarazione di idoneità dell'arma all'uso scenico.

Quanto, infine, alla riparazione delle armi ad uso scenico, si rappresenta tale intervento potrà essere eseguito solo dal titolare della specifica licenza per la riparazione delle armi, ex artt. 28 o 31 T.U.L.P.S..

Adempimenti

Per l'arma resa idonea all'uso scenico è, comunque, obbligatorio l'invio presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate.

Il Banco provvederà ad apporre, su ogni parte essenziale dell'arma, uno specifico punzone e, all'occorrenza, la matricola sulle parti che ne risultino sprovviste.

L'arma, i punzoni e le matricole apposte verranno fotografati e inseriti in una apposita scheda dell'arma redatta a cura del Banco stesso. La raccolta delle schede avviene a cura del Banco ed immediatamente comunicata al Ministero dell'Interno.

Cessione

Quanto alla cessione delle armi in argomento, si rappresenta che le armi da fuoco per uso scenico possono essere:

- a) cedute a musei;
- b) cedute a terzi titolari di licenza di armi ad uso scenico;
- c) cedute a privati. Se armi da guerra, prima della cessione, devono essere demilitarizzate o disattivate secondo la disciplina vigente. Se demilitarizzate (e quindi rese "armi comuni da sparo" con la conseguente "cancellazione" da parte del Banco del punzone di arma uso scenico), devono essere cedute a soggetti titolari di valido titolo idoneo all'acquisto ;
- d) versate presso un qualunque ufficio di Polizia per la distruzione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Gestione delle armi uso scenico durante il periodo delle riprese

Particolare attenzione deve, poi, essere rivolta al c.d. “maestro di armi” uso scenico e cioè colui che detiene le armi durante il periodo delle riprese e che può essere anche soggetto diverso dal proprietario delle armi medesime.

Il “maestro di armi” uso scenico deve:

- a) essere titolare di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con la limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico. La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per il tempo necessario alle riprese, per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse, preventivamente autorizzate dalla Questura;
- b) Dare avviso di trasporto, ex art. 34 T.U.L.P.S. delle armi uso scenico destinate alle riprese - di proprietà od eventualmente ricevute in comodato - ed adempiere agli obblighi di denuncia di detenzione delle armi stesse, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., nonché assicurarne costantemente la custodia. A tal fine, il Questore del luogo dove si svolgono le riprese può, in relazione alle circostanze, imporre le prescrizioni ritenute opportune;
- c) Vigilare durante tutta la durata delle riprese sul corretto uso, sull'efficienza e la sicurezza delle armi, anche a tutela dell'incolumità delle persone a cui le armi uso scenico vengono cedute in comodato per la realizzazione delle scene.

Tanto si comunica, per opportuna informazione e per quanto di competenza.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del comparto interessato si dispone che possano continuare ad applicarsi gli accorgimenti seguiti fin ora per rendere inoffensive le armi per l'impiego ad uso scenico e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione della presente circolare.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Annapaola Porzio)